



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 novembre 2007 (26.11)  
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0250 (ACC)**

**14968/07  
ADD 1**

**ACP 246  
WTO 245  
UD 112**

**PROPOSTA**

---

Mittente:	Commissione europea
Data:	16 novembre 2007
Oggetto:	ALLEGATO II - Norme di origine Allegato della Proposta di regolamento del Consiglio recante applicazione dei regimi per le merci originarie di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

---

All.: COM(2007) 717 definitivo - volume 2



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.11.2007  
COM(2007) 717 definitivo

2007/0250 (ACC)

## **ALLEGATO II**

### **Norme di origine**

*Allegato della*

Proposta di

### **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante applicazione dei regimi per le merci originarie di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico**

**ALLEGATO II**  
**RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI**  
**"PRODOTTI ORIGINARI" E AI**  
**METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

**INDICE**

	19. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
	20. Esportatore autorizzato
	21. Validità della prova dell'origine
TITOLO I : Disposizioni generali	22. Procedura di transito
	23. Presentazione della prova dell'origine
Articoli	24. Importazioni con spedizioni scaglionate
1. Definizioni	25. Esonero dalla prova dell'origine
	26. Procedura d'informazione ai fini del cumulo
TITOLO II : Definizione della nozione di prodotti originari	27. Documenti giustificativi
	28. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
	29. Discordanze ed errori formali
Articoli	30. Somme espresse in euro
2. Disposizioni generali:	
3. Prodotti interamente ottenuti	TITOLO V : Misure di cooperazione amministrativa
4. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati	
5. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti	Articoli
6. Cumulo dell'origine	31. Assistenza reciproca
7. Unità da prendere in considerazione	32. Verifica delle prove dell'origine
8. Accessori, pezzi di ricambio e utensili	33. Controllo delle dichiarazioni dei fornitori
9. Assortimenti	34. Sanzioni
10. Elementi neutri	35. Zone franche
	36. Deroghe

### TITOLO III : Requisiti territoriali

#### Articoli

11. Principio di territorialità

12. Trasporto diretto

13. Esposizioni

### TITOLO IV : Prova dell'origine

#### Articoli

14. Disposizioni generali:

15. Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

16. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

17. Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

18. Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

### TITOLO VI : Ceuta e Melilla

#### Articoli

37. Condizioni speciali

### TITOLO VII : Disposizioni finali

#### Articoli

38. Allegati

## INDICE

### ALLEGATI

ALLEGATO 1: Note introduttive all'elenco dell'allegato 2

ALLEGATO 2: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO 2 bis: Deroche all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario ai sensi dell'articolo 4

ALLEGATO 3: Modulo di certificato di circolazione

ALLEGATO 4: Dichiarazione su fattura

ALLEGATO 5°: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

ALLEGATO 5B: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale

ALLEGATO 6: Scheda d'informazione

ALLEGATO 7: Modulo di richiesta di deroga

ALLEGATO 8: Prodotti ai quali non si applica l'articolo 6, paragrafo 5

ALLEGATO 9: Prodotti della pesca ai quali temporaneamente non si applica l'articolo 6, paragrafo 5

ALLEGATO 10: Paesi in via di sviluppo vicini

ALLEGATO 11: Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2 e 6, paragrafi 1 e 2 si applicano dal 1° ottobre 2015 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12 non si applicano

ALLEGATO 12: Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2 e 6, paragrafi 1 e 2 si applicano dal 1° gennaio 2010 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12 non si applicano

ALLEGATO 13: Paesi e territori d'oltremare

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 1

#### *Definizioni*

Ai fini del presente allegato:

- a) per "fabbricazione" s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per "materiale" s'intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per "prodotto" s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per "merci" s'intendono sia i materiali, sia i prodotti;
- e) per "valore in dogana" s'intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- f) per "prezzo franco fabbrica" s'intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione;
- h) per "valore dei materiali originari" s'intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g);
- i) per "valore aggiunto" s'intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana dei materiali importati nella Comunità o negli Stati ACP;
- j) per "capitoli" e "voci" s'intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente allegato "Sistema armonizzato" o "SA";
- k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

- l) per "spedizione" s' intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) il termine "territori" comprende le acque territoriali;
- n) per "PTOM" s'intendono i paesi e i territori menzionati nell'allegato 13.

## **TITOLO II**

### **DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"**

#### *ARTICOLO 2*

##### *Disposizioni generali*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, sono considerati prodotti originari degli Stati ACP elencati nell'allegato I del presente regolamento (qui di seguito, ai fini del presente allegato, "gli Stati ACP"):
  - a) i prodotti interamente ottenuti negli Stati ACP ai sensi dell'articolo 3 del presente allegato;
  - b) i prodotti ottenuti negli Stati ACP in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sui loro territori, a condizione che detti materiali siano stati oggetto negli Stati ACP di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, i territori degli Stati ACP si considerano un unico territorio.

I prodotti originari composti di materiali interamente ottenuti o sufficientemente lavorati o trasformati in due o più Stati ACP si considerano prodotti originari dello Stato ACP nel quale è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che tale lavorazione o trasformazione consista in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 5 del presente allegato.
3. Per i prodotti elencati negli allegati 11 e 12, le disposizioni del paragrafo 2 si applicano rispettivamente solo dopo il 1° ottobre 2015 e dopo il 1° gennaio 2010.

## ARTICOLO 3

### *Prodotti interamente ottenuti*

1. Si considerano prodotti interamente ottenuti negli Stati ACP o nella Comunità:
  - a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
  - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
  - c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
  - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
  - e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
  - ii) i prodotti dell'acquacoltura, compresa la maricoltura, se i pesci vi sono nati e allevati;
  - f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare, con le loro navi, al di fuori delle loro acque territoriali;
  - g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
  - h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
  - i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
  - j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
  - k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:
  - a) registrate in uno Stato membro o in uno Stato ACP;
  - b) battenti bandiera di uno Stato membro o di uno Stato ACP;
  - c) che soddisfino una delle seguenti condizioni:
    - i) sono per almeno il 50 % di proprietà di cittadini di uno Stato ACP o di uno Stato membro
    - o
    - ii) sono di proprietà di società
      - d) la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati in uno Stato ACP o in uno Stato membro; e



- e) che sono detenute per almeno il 50% da uno Stato ACP, da enti pubblici o cittadini di tale Stato o da cittadini di uno Stato membro.
3. In deroga al paragrafo 2, la Comunità consente, su richiesta di uno Stato ACP, che le navi noleggiate o prese in leasing dallo Stato ACP siano trattate come "sue navi" per svolgere attività di pesca nella sua zona economica esclusiva a condizione che:
- lo Stato ACP abbia offerto alla Comunità la possibilità di negoziare un accordo di pesca e la Comunità abbia respinto tale offerta;
  - il contratto di nolo o di leasing sia stato accettato dalla Commissione in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato ACP di svolgere in proprio attività di pesca, segnatamente in virtù del conferimento allo Stato ACP della responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo rilevante.

#### *ARTICOLO 4*

##### *Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati*

1. Ai fini del presente allegato, i prodotti non interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati negli Stati ACP o nella Comunità quando sussistono le condizioni elencate nell'allegato 2 o, in alternativa, nell'allegato 2A. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella produzione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
- a) il loro valore totale non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
  - b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti compresi nei capitoli 50-63 del Sistema armonizzato.

3. a) In deroga al paragrafo 1 e previa notifica alla Commissione europea da parte di uno Stato ACP del Pacifico, i prodotti della pesca trasformati delle voci 1604 e 1605 trasformati o fabbricati a terra in tale Stato a partire da materiali non originari delle voci 0302 o 0303 sbarcati in un porto di tale Stato sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell'articolo 2. La notifica alla Commissione precisa i vantaggi che ne derivano per lo sviluppo del settore della pesca in tale Stato e contiene le necessarie informazioni sulle specie in questione e i prodotti da fabbricare nonché un'indicazione delle rispettive quantità interessate.

b) Lo Stato ACP del Pacifico presenta alla Comunità, entro tre anni dalla notifica, una relazione sull'applicazione della lettera a).

c) La lettera a) si applica senza pregiudizio delle misure sanitarie e fitosanitarie in vigore nell'UE, di una conservazione e gestione sostenibile efficaci delle risorse ittiche e del sostegno alla lotta contro le attività di pesca illegali, non registrate e non regolamentate nella regione.

4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 5.

## ARTICOLO 5

### *Lavorazioni o trasformazioni insufficienti*

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o meno le condizioni di cui all'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;

ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette, e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali;

i) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

j) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; molitura parziale o totale dello zucchero;

k) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene

complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite negli Stati ACP o nella Comunità su quel prodotto.

## ARTICOLO 6

### *Cumulo dell'origine*

#### Cumulo con i PTOM e la Comunità

1. I materiali originari della Comunità o dei PTOM incorporati in un prodotto ottenuto negli Stati ACP si considerano materiali originari degli Stati ACP. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5.
2. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità o nei PTOM sono considerate effettuate negli Stati ACP se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP oltre a quelle indicate all'articolo 5.
3. Per determinare se i prodotti sono originari dei PTOM, si applicano le disposizioni del presente allegato *mutatis mutandis*.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti elencati negli allegati 11 e 12 rispettivamente solo dopo il 1° ottobre 2015 e dopo il 1° gennaio 2010.

#### Cumulo con il Sudafrica

5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 6, 7, 8 e 11, i materiali originari del Sudafrica incorporati in un prodotto ottenuto negli Stati ACP si considerano originari degli Stati ACP, a condizione che siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vadano oltre quelle indicate nell'articolo 5. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
6. I prodotti cui è stato riconosciuto il carattere originario ai sensi del paragrafo 5 si continuano a considerare prodotti originari degli Stati ACP se il valore aggiunto negli Stati ACP supera quello dei materiali utilizzati originari del Sudafrica. In caso contrario, i prodotti in questione sono considerati originari del Sudafrica. Ai fini della determinazione dell'origine, non si tiene conto dei materiali originari del Sudafrica che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti negli Stati ACP.

7. Il cumulo di cui al paragrafo 5 non si applica ai prodotti elencati negli allegati 8, 11 e 12.
8. Il cumulo di cui al paragrafo 5 si applica ai prodotti elencati nell'allegato 9 solo quando i dazi su questi prodotti sono stati aboliti nel quadro dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana. La Commissione europea pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) la data in cui sono soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo.
9. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in Sudafrica si considerano effettuate in un altro Stato membro della SACU (Unione doganale sudafricana) che è uno Stato ACP quando i materiali sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in detto Stato membro della SACU.
10. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, su richiesta degli Stati ACP, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in Sudafrica si considerano effettuate negli Stati ACP quando i materiali sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in uno Stato ACP nel quadro di un accordo di integrazione economica regionale.
11. La Commissione, deliberando secondo la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis del regolamento (CE) n. 2913/92, statuisce sulle richieste degli Stati ACP.

#### Cumulo con il Sudafrica

12. Il cumulo di cui al paragrafo 5 può essere applicato solo se ai materiali sudafricani utilizzati è stato riconosciuto il carattere di prodotti originari mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente allegato. Il cumulo di cui ai paragrafi 9 e 10 può essere applicato solo se sono applicate norme d'origine identiche a quelle del presente allegato.

### Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini

13. Su richiesta degli Stati ACP, i materiali originari di un paese in via di sviluppo vicino non ACP, appartenente ad una entità geografica omogenea, vengono considerati originari degli Stati ACP se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che:
- la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato ACP consista in operazioni più complesse di quelle elencate all'articolo 5;
  - gli Stati ACP, la Comunità e gli altri paesi interessati abbiano concluso un accordo sulle procedure amministrative atte a garantire la corretta attuazione del presente paragrafo.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti a base di tonno classificati nei capitoli 3 o 16 del Sistema armonizzato e ai prodotti a base di riso che rientrano nel codice 1006 del SA.

Per determinare se i prodotti sono originari del paese in via di sviluppo vicino si applicano le disposizioni del presente allegato.

La Commissione, deliberando secondo la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis del regolamento (CE) n. 2913/92, statuisce sulle richieste degli Stati ACP. Nella decisione sono specificati i prodotti per i quali il cumulo di cui al presente paragrafo non è autorizzato.

## ARTICOLO 7

### *Unità da prendere in considerazione*

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente allegato è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del Sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il Sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;
  - quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del Sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente allegato ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniqualevolta, in base alla regola generale 5 del Sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

## ARTICOLO 8

### *Accessori, pezzi di ricambio e utensili*

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

## *ARTICOLO 9*

### *Assortimenti*

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del Sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

## *ARTICOLO 10*

### *Elementi neutri*

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.



## TITOLO III

### REQUISITI TERRITORIALI

#### ARTICOLO 11

##### *Principio di territorialità*

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione negli Stati ACP, salvo il disposto dell'articolo 6.
2. Salvo il disposto dell'articolo 6, le merci originarie esportate dagli Stati ACP, dalla Comunità o dai PTOM verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che:
  - a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
  - b) esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

#### ARTICOLO 12

##### *Trasporto diretto*

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente regolamento si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato, trasportati direttamente tra i territori degli Stati ACP, della Comunità, dei PTOM o del Sudafrica, ai fini dell'articolo 6, senza entrare in nessun altro territorio. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli di uno Stato ACP o della Comunità.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
  - a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito, o
  - b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

- i) una descrizione esatta dei prodotti;
  - ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e
  - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito,
- o
- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

### *ARTICOLO 13*

#### *Esposizioni*

1. I prodotti originari spediti da uno Stato ACP per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 6 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'allegato V, purché siano fornite alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che:
  - a) un esportatore ha spedito detti prodotti da uno Stato ACP nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
  - b) detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario nella Comunità;
  - c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; nonché
  - d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

## TITOLO IV

### PROVA DELL'ORIGINE

#### ARTICOLO 14

##### *Disposizioni generali*

1. I prodotti originari degli Stati ACP beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, delle disposizioni del presente regolamento su presentazione dei seguenti documenti:
  - a) un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato 3; o
  - b) nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato 4 del presente allegato, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 25 i prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano delle disposizioni dell'allegato del presente regolamento senza che sia necessario presentare i documenti di cui sopra.

#### ARTICOLO 15

##### *Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1*

1. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo di certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'allegato 3. I moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente allegato. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali dello Stato ACP esportatore in cui è rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti nel presente allegato.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari degli

Stati ACP o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.

5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

## *ARTICOLO 16*

### *Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1*

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
  - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; o
  - b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura:

**"RILASCIATO A POSTERIORI"**
5. La dicitura di cui al paragrafo 4 figura nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

## ARTICOLO 17

### *Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1*

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura:

"DUPLICATO"
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

## ARTICOLO 18

### *Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine*

#### *rilasciata o compilata in precedenza*

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato ACP o nella Comunità, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove negli Stati ACP o nella Comunità. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

## ARTICOLO 19

### *Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura*

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
  - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, oppure
  - b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari degli Stati ACP o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese d'esportazione, tutti i

documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.

4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato 4 del presente allegato, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alla legislazione nazionale del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

## *ARTICOLO 20*

### *Esportatore autorizzato*

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti ai sensi delle disposizioni del presente regolamento a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali le garanzie necessarie per accertare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione, le autorità doganali procedono al ritiro di detta autorizzazione.

## ARTICOLO 21

### *Validità della prova dell'origine*

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

## ARTICOLO 22

### *Procedura di transito*

Quando i prodotti entrano in uno Stato ACP diverso dal paese di origine, un nuovo termine di validità di 4 mesi inizia a decorrere dalla data in cui le autorità doganali del paese di transito hanno apposto nella casella 7 del certificato EUR. 1 i seguenti dati:

- la dicitura "transito";
- il nome del paese di transito;
- il timbro ufficiale, la cui impronta è stata preventivamente trasmessa alla Commissione ai sensi dell'articolo 31,
- la data di apposizione delle suddette indicazioni.

## ARTICOLO 23

### *Presentazione della prova dell'origine*

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Dette autorità possono richiedere che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

## ARTICOLO 24

### *Importazioni con spedizioni scaglionate*

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del Sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del Sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

## ARTICOLO 25

### *Esonero dalla prova dell'origine*

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente allegato e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni o 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

## ARTICOLO 26

### *Procedura d'informazione ai fini del cumulo*

1. Qualora si applichino l'articolo 2, paragrafo 2, o l'articolo 6, paragrafo 1, la prova del carattere originario, ai sensi del presente allegato, dei materiali provenienti dagli altri Stati ACP, dalla Comunità o dai PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato 5A del presente allegato, fornita dall'esportatore nello Stato o nel PTOM di provenienza.
2. Qualora si applichino l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 2 o l'articolo 6, paragrafo 9, la prova della lavorazione o trasformazione effettuate negli altri Stati ACP, nella Comunità, nei PTOM o in Sudafrica consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato 5B del presente allegato, fornita dall'esportatore nello Stato o nel PTOM di provenienza.
3. Per ciascuna spedizione di materiale il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di



consegna o su ogni altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata da consentirne l'identificazione.

4. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.
5. Le firme sulle dichiarazioni dei fornitori devono essere manoscritte. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate mediante elaboratore, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché l'identificazione del responsabile della ditta fornitrice sia riconosciuta esauriente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire le condizioni per l'attuazione del presente paragrafo.
6. Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate all'ufficio doganale competente dello Stato ACP di esportazione cui si chiede il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.
7. Le dichiarazioni dei fornitori e le schede di informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente allegato ai sensi dell'articolo 26 del protocollo n. 1 all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-UE restano valide.

## *ARTICOLO 27*

### *Documenti giustificativi*

I documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato ACP o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato ACP o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 6, dove tali documenti sono utilizzati in base alla legislazione nazionale;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali negli Stati ACP, nella Comunità o nei PTOM, rilasciati o compilati in uno Stato ACP, nella Comunità o in un PTOM, dove tali documenti sono utilizzati in base alla legislazione nazionale;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati negli Stati ACP o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 6, in conformità del presente allegato.

## ARTICOLO 28

### *Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi*

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il modulo di richiesta di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

## ARTICOLO 29

### *Discordanze ed errori formali*

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

## ARTICOLO 30

### *Importi espressi in euro*

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 25, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità e degli altri paesi o territori di cui all'articolo 6, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 25, paragrafo 3 in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione delle Comunità europee

entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dalla Commissione. Nel procedere a detta revisione, la Commissione considera l'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

## **TITOLO V**

### **MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

#### *ARTICOLO 31*

##### *Assistenza reciproca*

1. Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR. 1 e delle dichiarazioni su fattura.

I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a decorrere dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione.

La Commissione trasmette queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, la Comunità, i PTOM e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Le autorità consultate forniscono qualsiasi informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati ACP, Stati membri e PTOM interessati.

## ARTICOLO 32

### *Verifica delle prove dell'origine*

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari degli Stati ACP o di uno dei paesi di cui all'articolo 6, e se soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
7. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente allegato, indagini appropriate sono effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni.

## ARTICOLO 33

### *Controllo delle dichiarazioni dei fornitori*

1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza e completezza delle informazioni riguardanti la reale origine dei materiali in questione.

2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta di rilasciare una scheda di informazione, il cui modello figura nell'allegato 6 del presente allegato. In alternativa, le autorità doganali alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda di informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta.

Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.

3. I risultati del controllo sono trasmessi al più presto alle autorità doganali che ne hanno fatto richiesta. Dai risultati si deve poter evincere con assoluta certezza se la dichiarazione relativa allo status dei materiali sia o meno esatta.
4. Ai fini del controllo i fornitori conservano per un periodo non inferiore a tre anni una copia del documento contenente la dichiarazione, unitamente ad ogni altro documento atto a comprovare il reale carattere dei materiali.
5. Le autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta hanno facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile per accertare l'esattezza di tale dichiarazione.
6. I certificati di circolazione EUR. 1 e le dichiarazioni su fattura rilasciati o redatte in base ad una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.

#### *ARTICOLO 34*

##### *Sanzioni*

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

#### *ARTICOLO 35*

##### *Zone franche*

1. Sono adottate tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati in virtù di una prova dell'origine o di una dichiarazione del fornitore e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, allorché prodotti originari corredati di una prova dell'origine sono importati in una zona franca e sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente allegato.

## ARTICOLO 36

### *Deroghe*

1. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un paese beneficiario, può concedere a un paese beneficiario una deroga temporanea alle disposizioni del presente allegato:
  - a) se fattori interni o esterni lo privano temporaneamente della capacità di conformarsi alle norme per l'acquisizione dell'origine di cui al presente allegato, capacità di cui disponeva in precedenza, o
  - b) se ha bisogno di un certo tempo per potersi conformare alle norme per l'acquisizione dell'origine di cui al presente allegato.
2. La deroga temporanea è limitata alla durata dell'effetto dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al paese beneficiario per conformarsi alle norme.
3. La domanda di deroga è presentata per iscritto alla Commissione. Vi sono i motivi di cui al paragrafo 1 che giustificano la deroga ed è corredata di un'idonea documentazione.
4. La Commissione delibera, nello statuire in applicazione delle disposizioni del presente articolo, secondo la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis del regolamento (CE) n. 2913/92.

La Comunità accoglie tutte le richieste che sono debitamente giustificate ai sensi del presente articolo e che non possono arrecare grave pregiudizio ad un'industria comunitaria già stabilita

5. Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del comitato di cooperazione doganale, lo Stato ACP richiedente fornisce a corredo della sua richiesta, utilizzando il modulo che figura nell'allegato 7 del presente allegato, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:
  - designazione del prodotto finito,
  - natura e quantitativo dei materiali originari di paesi terzi,
  - natura e quantitativo dei materiali originari degli Stati ACP o della Comunità o ivi trasformati,
  - processi di produzione,
  - valore aggiunto,
  - entità del personale impiegato nell'impresa interessata,
  - volume previsto nella Comunità delle esportazioni,
  - altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime,
  - giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento,

- altre osservazioni.

Le stesse disposizioni si applicano per quanto riguarda eventuali richieste di proroga.

Il comitato può modificare il modulo.

6. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:
  - a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati ACP in questione;
  - b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato ACP, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità, e particolarmente dei casi in cui questa applicazione potrebbe provocare la cessazione di attività;
  - c) dei casi specifici nei quali può essere chiaramente dimostrato che importanti investimenti in un dato settore industriale potrebbero essere disincentivati dalle norme di origine, e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti consenta l'osservanza di dette norme per fasi successive.
7. In ogni caso si procede a un esame per accertare se le norme sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema.
8. Inoltre, le richieste di deroga relative ad uno Stato ACP meno sviluppato o insulare saranno esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto:
  - a) dell'incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, della decisione da prendere;
  - b) della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato ACP interessato e delle sue difficoltà.
9. Nell'esame delle richieste, si tiene particolarmente conto, caso per caso, della possibilità di riconoscere il carattere originario a prodotti nella cui composizione rientrano materiali originari di paesi in via di sviluppo o di paesi meno avanzati vicini oppure di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati ACP intrattengono relazioni speciali, a condizione che si possa instaurare una cooperazione amministrativa soddisfacente.
10. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6, la deroga è accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello Stato o negli Stati ACP interessati è pari almeno al 45 % del valore del prodotto finito, purché la deroga non sia causa di grave pregiudizio per un settore economico della Comunità o di uno o più Stati membri.
11. Il comitato prende le misure necessarie per fare in modo che si raggiunga una decisione il più presto possibile, e comunque non oltre settantacinque giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente CE del comitato. Se la Comunità non informa gli Stati ACP della sua posizione entro questo termine, la richiesta si ritiene accettata.
12. a) La deroga è valida per un determinato periodo, generalmente di cinque anni, stabilito dal comitato.

b) La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del comitato, a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati ACP interessati dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente allegato oggetto della deroga.

In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina al più presto e decide a favore o meno di una nuova proroga della deroga. Esso agisce alle condizioni stabilite al paragrafo 8. Sono adottate tutte le misure necessarie per evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.

c) Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), il comitato può procedere ad un riesame delle condizioni di applicazione della deroga qualora riscontri un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione. Al termine di detto esame il comitato può decidere di modificare i termini della sua decisione per quanto riguarda il campo d'applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.



# TITOLO VI

## CEUTA E MELILLA

### *ARTICOLO 37*

#### *Condizioni speciali*

1. Il termine "Comunità" utilizzato nel presente allegato non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunità" non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.
2. Le disposizioni del presente allegato si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari degli Stati ACP.
3. Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla o nella Comunità sono oggetto di lavorazione o di trasformazione negli Stati ACP, sono considerati come interamente ottenuti negli Stati ACP.
4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta e Melilla o nella Comunità sono considerate effettuate negli Stati ACP se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all'articolo 5.
6. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

**TITOLO VII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

*ARTICOLO 38*

*Allegati*

Gli allegati del presente allegato ne costituiscono parte integrante.

## ALLEGATO 1 dell'allegato II

### *Note introduttive all'elenco dell'allegato 2*

#### Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni necessarie affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato II.

#### Nota 2:

1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del Sistema armonizzato, la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi la menzione figurante nella prima colonna è preceduta da un "ex": questo indica che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
2. Quando nella colonna 1 figurano più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel Sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4.
4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la norma della colonna 3.

#### Nota 3:

1. Le disposizioni dell'articolo 4 dell'allegato relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o negli Stati ACP.

#### Esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la norma d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma dell'elenco per

la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

2. La norma dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
3. Fatto salvo quanto specificato al punto 2, quando una norma autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella norma stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce ...» significa che possono essere utilizzati soltanto materiali classificati nella stessa voce del prodotto con designazione diversa da quella del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Esempio:

La norma per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.3. per quanto riguarda i tessili).

Esempio:

La norma per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere

normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci da 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.
3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
4. Nell'elenco, per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

Nota 5:

1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche i punti 3 e 4).
2. Tuttavia, la tolleranza di cui al punto 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana,
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;

- lino;
- canapa;
- iuta e altre fibre tessili liberiane;
- sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici,
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco

non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 per cento per tali filati.
4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento.

Nota 6:

1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10 % del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli 50-63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

2. Le guarnizioni e accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili, non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.
3. Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili, possono comunque essere utilizzati

liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

– Ad esempio<sup>1</sup>, se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.

4. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore delle guarnizioni ed accessori.

Nota 7:

1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto<sup>2</sup>;

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto<sup>2</sup>.

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

---

<sup>1</sup> Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo. Non è giuridicamente vincolante.

<sup>2</sup> Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.



- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
  - g) polimerizzazione;
  - h) alchilazione;
  - i) isomerizzazione;
  - j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
  - k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
  - l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);
  - m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
  - n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
3. Ai fini delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

## **ALLEGATO 2 dell'allegato II**

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti

i materiali non originari affinché il prodotto

trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dal presente regolamento. È pertanto necessario consultare le altre parti del regolamento.

Capitolo 01	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti
Capitolo 02	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex Capitolo 03	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
0304	Filetti di pesce e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce atti all'alimentazione umana:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 0306	Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 04	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, eccetto	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 devono essere interamente ottenuti; - i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve superare il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 05	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole

Capitolo 06	Piante vive e prodotti della floricoltura	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali del capitolo 6 devono essere interamente ottenuti;</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
Capitolo 07	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti
Capitolo 08	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti;</li> <li>- il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
ex Capitolo 09	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; sucedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 0910	Miscele di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi:	Fabbricazione in cui i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzata devono essere interamente ottenuti
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella, secchi, della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708
Capitolo 12	12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	

	- Mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati
	- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 14	Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex Capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:	
	- Grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

	- Altri	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503	
	- Grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506
	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti
1504	Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	- Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504
	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti



ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	- Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506
	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti
Da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni:	
	- Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
	- Frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 1507 a 1515

	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 2 devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513
ex Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici esclusi:	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1.

1604 e 1605:	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce  Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:	
	- Maltosio e fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702
	- Altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

-Estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

- Altri

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato :

- Contenenti, in peso, 20% o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti

- Contenenti, in peso, più di 20% di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui:

- tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti;
- tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

1903 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi farine e semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione:

- a partire da materiali non classificati nella voce 1806;
- in cui i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del mais *Zea indurata*) devono essere interamente ottenuti<sup>3</sup>;
- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

---

3 L'eccezione concernente il mais *Zea indurata* è applicabile fino al 31.12.2002.

1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11
ex Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:	Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2004 e ex 2005	Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
ex 2008	- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	<p>Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve superare il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
	-Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>
	- Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>



2009	<p>Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
ex Capitolo 21	<p>Preparazioni alimentari diverse, esclusi:</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>
2101	<p>Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</li> <li>- tutta la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta</li> </ul>
2103	<p>Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata farina di senapa e senapa preparata:</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate</p>

	- Farina di senapa e senapa preparata:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti

2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</li> <li>- i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari</li> </ul>
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208;</li> <li>- in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume</li> </ul>
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80% vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208;</li> <li>- in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume</li> </ul>

ex Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2301	Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso	Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3%	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: - tutti i cereali, lo zucchero o i melassi, la carne o il latte utilizzati devono già essere originari;  - tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

ex Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515	Marmi, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti

Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65% del loro volume fino a 250 C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>4</sup> o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione distruttiva di materiali bituminosi

---

4 Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. note introduttive 7.1 7.3.

2710	<p>Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base</p>	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici<sup>5</sup></p> <p>o</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
2711	<p>Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi</p>	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici<sup>1</sup></p> <p>o</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

<sup>5</sup> Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.



2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>6</sup>
		o
		Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>7</sup>
		o
		Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

---

6 Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.  
7 Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. note introduttive 7.1 7.3.

2714	Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici1	o  Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>8</sup>	o  Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 28	28 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2805	"Mischmetall"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi::	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>9</sup>	

<sup>9</sup> Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. note introduttive 7.1 7.3.

		Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>10</sup> o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

10 Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. note introduttive 7.1 7.3.

ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

- Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- Altri:

-- sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

-- sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

-- frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

-- emoglobina, globulina del sangue e globulina del siero Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

-- altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3003 e 3004:	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006):	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Ottenuti a partire da amiacina della voce 2941		
	- Altri	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</p> <p>il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex Capitolo 31	Concimi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto



ex 3105	<p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nitrato di sodio</li> <li>- calciocianamide</li> <li>- solfato di potassio</li> <li>- solfato di potassio e di magnesio</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex Capitolo 32	<p>32 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; eccetto:</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3201	<p>Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati</p>	<p>Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, specificate nella nota 3 di questo capitolo <sup>11</sup>	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3203 e 3204 e 3205; tuttavia, i materiali della voce 3205 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 33	33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi i materiali di un "gruppo" <sup>12</sup> diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

11 La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

12 Per "gruppo" si intende una parte della sezione separata dal resto da un punto e virgola.

ex Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70% in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>13</sup>	
		o  Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

13 Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. note introduttive 7.1 7.3.

3404	Cere artificiali e cere preparate:		
	- a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altre	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516;</li> <li>- gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823;</li> <li>- i materiali della voce 3404.</li> </ul> <p>Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505	Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
	- Eteri ed esteri di amido	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli «altri materiali» della voce 3505	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 36	36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		
	- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali della voce 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altre	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali classificati nelle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	- Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	



3809	<p>Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3810	<p>Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3811	<p>Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:</p>	

	- Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrelle o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3819	Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:	
	- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
	- Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli altri materiali della voce 3823

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

- I seguenti prodotti della presente voce:

leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

Sorbitolo diverso da quello della voce 2905

Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali

Scambiatori di ioni

Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Ossidi di ferro  
alcalinizzati per la  
depurazione dei gas

Acque ammoniacali e  
masse depuranti esaurite  
provenienti dalla  
depurazione del gas  
illuminante

Acidi solfonafrenici, loro  
sali insolubili in acqua e  
loro esteri

Oli di flemma e olio di  
Dippel

Miscele di sali aventi  
differenti anioni

Paste da copiatura a base  
gelatinosa, anche su  
supporto di carta o di  
tessuto

- Altri

Fabbricazione in cui il valore  
di tutti i materiali utilizzati  
non supera il 50% del prezzo  
franco fabbrica del prodotto

Da 3901 a Materie plastiche nelle  
3915 forme primarie, cascami,  
ritagli e avanzi di  
plastica; cascami, ritagli  
e rottami di plastica  
esclusi i prodotti delle  
voci ex 3907 e 3912 per i  
quali la relativa regola è  
specificata in appresso:

	- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>14</sup>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>1</sup>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907	- Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>1</sup>	
	- Poliestere	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)	

14 In the case of the products composed of materials classified within both heading No's. 3901 to 3906, on the one hand, and within heading No's. 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which predominates by weight in the product.

3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Da 3916 a 3921	Semilavorati e lavori di materie plastiche; esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative norme sono specificate in appresso:		
	- Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri::		
	-- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>15</sup>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

	-- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>16</sup>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	- Lastre o pellicole ionomere	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron <sup>17</sup>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

16 In the case of the products composed of materials classified within both heading No's. 3901 to 3906, on the one hand, and within heading No's. 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which predominates by weight in the product.

17 Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmisometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2%.



Da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per soles	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
4012	Coperture usate o rigenerate, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per pneumatici e protettori (flaps), di gomma:	
	- Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene	Rigenerazione di coperture usate
	- Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita

ex Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini da 4104
Da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 42	42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 43	43 Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:	

	- Tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate
	- Altre	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina

ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina
ex 4409	Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina:  - Levigato o incollato con giunture a spina	Levigatura o incollatura, con giunture a spina
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
Da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409
ex Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Capitolo 47	47 Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

ex Capitolo 48	48 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
ex Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4909	Cartoline postali stampate o illustrate, cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:	

	<p>- Calendari del genere “perpetuo”, o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone</p> <p>- Altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> <p>Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911</p>
<p>ex Capitolo 50</p>	<p>Seta, esclusi:</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>
<p>ex 5003</p>	<p>Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati) , cardati o pettinati</p>	<p>Cardatura o pettinatura dei cascami di seta</p>



Da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	<sup>18</sup> Fabbricazione a partire da: - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta:	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

18 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

ex Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da <sup>19</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,</li> <li>- fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>- materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>- materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul>	
Da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

<sup>19</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

ex Capitolo 52	Cotone, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Da 5204 a 5207	Filati di cotone	<p>Fabbricazione a partire da<sup>20</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,</li> <li>- fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>- materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul>	
Da 5208 a 5212	Tessuti di cotone:	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>	<p>Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

20 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

ex Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> :  - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,  - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,  - materiali chimici, o paste tessili, o  - materiali per la fabbricazione della carta	
Da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:	Fabbricazione a partire da filati <sup>21</sup>	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

21 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali	<p>Fabbricazione a partire da<sup>1</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,</li> <li>- fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>- materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>- materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul>	
5407 e 5408:	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>	<p>Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
Da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili	

Da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,  - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,  - materiali chimici, o paste tessili, o  - materiali per la fabbricazione della carta	
Da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:	Fabbricazione a partire da filati <sup>22</sup>	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

---

22 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

ex Capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, eccetto:	Fabbricazione a partire da <sup>23</sup> : - fibre naturali, - filati di cocco, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:	
	- Feltri all'ago	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> : - fibre naturali, - materiali chimici o paste tessili
	- Altri	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non - materiali chimici o paste tessili

---

23 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

5604	<p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili</p>
	<p>- Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili</p>	
	<p>- Altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da<sup>1</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>- materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>- materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul>
5605	<p>Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo</p>	<p>Fabbricazione a partire da<sup>24</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fibre naturali,</li> <li>- fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</li> <li>- materiali chimici, o paste tessili, o</li> <li>- materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul>



5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici, o paste tessili, o  - materiali per la fabbricazione della carta
Capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:	
	- di feltro all'ago	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili  Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto
	- di altri feltri	Fabbricazione a partire da <sup>25</sup> : - fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili

25 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

	- Altri	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>	
			Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto
ex Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:	Fabbricazione a partire da filati <sup>26</sup>	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

26 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	Fabbricazione a partire da filati	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati <sup>27</sup>	

27 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

5905	Rivestimenti murali di materie tessili:	Fabbricazione a partire da filati	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:	Fabbricazione a partire da filati	
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:		

	- Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia
	- Altro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:	
	- Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310
	- Tessuti, del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione della carta o per altri impieghi tecnici, feltrati o meno, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame singole o multiple, o i tessuti piani a catene e/o a trame singole o multiple della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati <sup>28</sup>
Capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>
Capitolo 61	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:	

28 Per quanto riguarda le condizioni speciali relative ai prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

	- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da tessuti	
	- Altri	Fabbricazione a partire da filati <sup>29</sup>	
ex Capitolo 62	Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	Fabbricazione a partire da tessuti	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		
	- Ricamati	Fabbricazione a partire da filati <sup>30</sup>	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>1</sup>

29 Per quanto riguarda le condizioni speciali relative ai prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

30

	- Altri	Fabbricazione a partire da filati <sup>31</sup> <sup>32</sup>	Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:		
	- Ricamati	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>1</sup>
	- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati <sup>33</sup>	Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>1</sup>

31 Cfr. la nota introduttiva 6.

32 Per le condizioni speciali relative a prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

33 Cfr. la nota introduttiva 6.

- Fodere interno collo e polsi, tagliate

Fabbricazione in cui:  
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  
- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 63 63 Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Da 6301 a 6304 Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

- in feltro, non tessuti

Fabbricazione a partire da<sup>34</sup>:

- fibre, o

- materiali chimici o paste tessili

- Altri:

---

34 Per le condizioni speciali relative a prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.



	-- Ricamati	Fabbricazione a partire da filati <sup>1,35</sup>	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- Altri	Fabbricazione a partire da filati <sup>1,3</sup>	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da filati <sup>36</sup>	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:	Fabbricazione a partire da tessuti	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

35 Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

36 Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non superi il 25% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
ex Capitolo 64	64 Calzature, ghette e oggetti simili; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 65	Cappelli, copricapo altre acconciature; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
6503	Cappelli, copricapo e altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili <sup>37</sup>

37 Cfr. la nota introduttiva 6.

6505	Cappelli, copricapo e altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce) , anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili
ex Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole) , ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 67	67 Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 7003 ex 7004 e ex 7005	Vetro con strati non riflettenti	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:	

	- Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII <sup>38</sup>	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

---

38 SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>o</p> <p>Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>o</p> <p>Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito</p>
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <p>stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving) , o</p> <p>lana di vetro</p>
ex Capitolo 71	71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme) , o semipreziose (fini) , non lavorate
ex 7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:  - Greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110  o  Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110  o  Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
	- Semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) , di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  o  Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi::	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205
Da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218



ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodoti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodoti della voce 7224
ex Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224

ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non supera il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>

7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:	
	- Rame raffinato	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
	- Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame
7404	Rifiuti e rottami di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

ex Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi:	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
Da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel e altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e avanzi di nichel	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>
ex Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
7601	Alluminio greggio	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>

o

Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

7602 Cascami e avanzi di alluminio  
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

ex 7616 Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio  
Fabbricazione in cui:  
- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio;  
- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 77 Riservato a un eventuale uso futuro nel Sistema armonizzato

ex Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi:	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
7801	Piombo greggio:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raffinato Fabbricazione a partire da piombo d'opera</li> <li>- Altro Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7802 non possono essere utilizzati</li> </ul>
7802	Cascami e avanzi di piombo	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>
ex Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi:	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>

7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati
7902	Rifiuti e rottami di zinco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi:	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati
8002 e 8007:	Cascami e avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Capitolo 81	Altri metalli comuni, cermet; lavori di queste materie:	

	- Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 82	82 Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non superi il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto



8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello e i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto <sup>39</sup>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

39 Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 2005.

8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore) , diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415	Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per le industrie del legno, della pasta per carta e del cartone	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Da 8425 a 8428	Macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:		

	- Rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altro	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

8439	Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati fino non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati fino non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	



8452	<p>Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati;</li> <li>- il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari</li> </ul>
- Altre	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
Da 8456 a 8466	<p>Macchine utensili, apparecchi e loro parti di ricambio e accessori delle voci da 8456 a 8466</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine per scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a sfere o a rulli	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 85	85 Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette e altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8520	Magnetofoni e altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti e accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

8524	<p>Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
<p>- Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>		
<p>- Altro</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</li> <li>- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
8525	<p>Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; apparecchi da presa di immagini per televisione; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</li> <li>- il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonìa, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:		

- Riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- Altre

Fabbricazione in cui:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

8535 e 8536: Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici

Fabbricazione in cui:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8537 Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Fabbricazione in cui:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



ex 8541	Diodi, transistors e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 non supera, complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548	Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"):

- Con motore a pistone alternativo di cilindrata:

- non superiore a 50 cm<sup>3</sup>

Fabbricazione in cui:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

- superiore a 50 cm<sup>3</sup>

Fabbricazione in cui:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

- Altri

Fabbricazione in cui:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozze, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 88	Aeroplani, veicoli spaziali e loro parti, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 90	Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti e apparecchi medico-chirurgici; loro parti e accessori; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

9002	Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9007	Cinprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti e apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	



9016	Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia e altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:	- Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli «altri materiali» della voce 9018 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

	- Altri	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione e altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9026	Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027	Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura	

- Parti e accessori Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

- Altro Fabbricazione in cui:  
- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  
- il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9029 Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9030 Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti e accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 91	Orologeria; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</li> <li>- il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</li> <li>- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi delle voci 9101 e 9102 e loro parti	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:  - Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi  - Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 92	Strumenti musicali, parti e accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

ex Capitolo 94	94 Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 e ex 9403	Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m <sup>2</sup>	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  o  Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché:  - il suo valore non superi il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	



9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506	Mazze da golf e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di mazze da golf
ex Capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate e articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9608	Penne a sfera, penne e pennarelli (marker) con punta di feltro; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609.	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto.  Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9613	Accenditori e accendini piezoelettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi
Capitolo 97	Opere d'arte, oggetti da collezione e di antiquariato	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto



## ALLEGATO 2 bis dell'allegato II

### **Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario ai sensi dell'articolo 4**

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

#### **Disposizioni comuni**

1. Per i prodotti figuranti nella tabella possono applicarsi anche le seguenti norme, anziché quelle indicate nell'allegato 2.
2. Una prova dell'origine rilasciata o costituita a norma del presente allegato contiene la seguente indicazione in inglese: "Derogation – Annex 2(a) of Protocol ... - Materials of HS heading No ... originating from ... used." Detta indicazione figura nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all'articolo 17 del protocollo o è aggiunta alla dichiarazione su fattura di cui all'articolo 21 del protocollo.
3. Gli Stati ACP e gli Stati membri della Comunità adottano da parte loro le misure necessarie per applicare il presente allegato.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 6	Prodotti del regno vegetale Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti
ex Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti
1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Capitolo 12	12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
-------------	--	--

1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:  - diversi da mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:  - diversi da frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Da ex 1507 a ex 1515	Oli vegetali e loro frazioni:	
	Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
	- diversi dagli oli di oliva delle voci 1509 e 1510	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:  - grassi e oli e loro frazioni di olio di ricino idrogenato, detti «opalwax»	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni  - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

ex 1901	Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:  - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato  - contenenti, in peso, non più del 20% di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi  contenenti, in peso, più del 20% di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi	Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari  Fabbricazione in cui: - tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari; - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili  - con tenore, in peso, di materiali della voce 1108.13 (fecola di patate) non superiore al 20%	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:  - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione:  - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806,  - in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari
1905	1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari

ex Capitolo 20	<p>Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a partire da materiali diversi da quelli della sottovoce 0711.51</li> <li>- a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002, 2003, 2008 e 2009</li> <li>- con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 21	<p>Preparazioni alimentari diverse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 4 e 17 non superiore al 20%</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 23	<p>Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con tenore, in peso, di granturco o di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 non superiore al 20%</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto



**ALLEGATO 3 dell'allegato II**  
**Modulo di certificato di circolazione**

1. Il certificato di circolazione EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Detto modulo è stampato in una o più lingue nelle quali è redatta la presente convenzione. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
2. Il certificato ha un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta utilizzata deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m<sup>2</sup>. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

**CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE**

1. <b>Esportatore</b> ( <i>nome, indirizzo completo, paese</i> )	<b>EUR.1 No A</b> 000.000	
	Prima di compilare il modulo consultare le note al retro	
2. <b>Destinatario</b> ( <i>nome, indirizzo completo, paese</i> ) ( <i>indicazione facoltativa</i> )	2. <b>Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</b>	
	e	
	<i>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</i>	
	4. <b>Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>	5. <b>Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b>
6. <b>Informazioni riguardanti il trasporto</b> ( <i>indicazione facoltativa</i> )	7. <b>Osservazioni:</b>	

8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli (1); descrizione della merce	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3 ecc.)	10. Fatture <i>(indicazione facoltativa)</i>

<p><b>11. VISTO DELLA DOGANA</b></p> <p>Dichiarazione certificata conforme</p> <p>Documento d'esportazione (2)</p> <p>Modulo ..... No.....</p> <p>Ufficio doganale .....</p> <p>Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato</p> <p>.....</p> <p>Data.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>(Firma)</i></p>	<p>Timbro</p>	<p><b>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</b></p> <p>Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.</p> <p>Luogo e data .....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>(Firma)</i></p>
--	---------------	--

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero di oggetti o inserire la dicitura "alla rinfusa".

(2) Da compilare solo quando la normativa del paese o del territorio di esportazione lo richieda.

<p><b>13. Richiesta di controllo, da inviare a:</b></p>	<p><b>14. Risultato del controllo</b></p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>(Luogo e data)</i></p> <p>..... Timbro</p> <p>.....</p> <p>..... <i>(Firma)</i></p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p>non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni) .</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>(Luogo e data)</i></p> <p>..... Timbro</p> <p>.....</p> <p>..... <i>(Firma)</i></p> <p>.....</p> <p>Contrassegnare con una X la casella opportuna.</p>

**NOTE**

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso,

quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

**DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE**

<b>1. Esportatore</b> ( <i>nome, indirizzo completo, paese</i> ) ( <i>indicazione facoltativa</i> )	<b>EUR.1 No A</b> 000.000	
	Prima di compilare il modulo consultare le note al retro	
<b>3. Destinatario</b> ( <i>nome, indirizzo completo, paese</i> ) ( <i>indicazione facoltativa</i> )	<b>2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra</b>	
	<p align="center">e</p> <p align="center"><i>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</i></p>	
	<b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>	<b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b>
<b>6. Informazioni riguardanti il trasporto</b> ( <i>indicazione facoltativa</i> )	<b>7. Osservazioni:</b>	

8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli (1); descrizione della merce	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m <sup>3</sup> , ecc.)	10. Fatture
		<i>(indicazione facoltativa)</i>



(1) Per le merci non imballate, indicare il numero di oggetti o inserire la dicitura "alla rinfusa".

## DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare tali condizioni:

.....  
.....  
.....  
.....ALLEGO i seguenti documenti<sup>40</sup>  
.....  
.....  
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato allegato per queste merci.

*(Luogo e data)*

*(Firma)*

---

<sup>40</sup> Per esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni del fabbricante, ecc. Relativi ai prodotti utilizzati nella fabbricazione o alle merci riesportate nello stesso Stato.

**ALLEGATO 4 dell'allegato II**  
**Dichiarazione su fattura**

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... (1)<sup>41</sup> декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход (2).<sup>42</sup>

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... (1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

---

41 Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del presente allegato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

42 Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 41 del presente allegato, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

#### Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

#### Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...

#### Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

#### Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ... (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ... (2).

#### Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (2) preferencinės kilmės prekės.

#### Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ... (2) származásúak.

#### Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... (1)) jiddikjara li, hliet fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... (2).

#### Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

#### Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... (2) preferencyjne pochodzenie.

#### Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

#### Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ... (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... (2).

#### Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ... (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... (2) poreklo.

#### Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... (2).

#### Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

#### Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

(3<sup>43</sup>)

(Luogo e data)

(4<sup>44</sup>)

(Firma dell'esportatore; inoltre,  
il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

---

43 Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

44 Cfr. articolo 19, paragrafo 5 del presente allegato. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

**ALLEGATO 5A dell'allegato II**  
**Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale**

Io sottoscritto dichiaro che le merci elencate in questa fattura..... (1)

sono state prodotte in ..... (2) e sono conformi alle norme d'origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra gli Stati ACP e la Comunità europea.

Mi impegno a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.

..... (3)..... (4)

..... (5)

Note

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

(1) - Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: "..... elencate nella fattura e contrassegnate .....sono state prodotte ....."

- Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura, deve essere indicato il tipo di documento in questione, sostituendolo al termine "fattura".

(2) Comunità, Stato membro, Stato ACP o PTOM. Se si tratta di un ACP o di un PTOM, deve essere indicato anche l'ufficio doganale comunitario che detiene il certificato o i certificati EUR. 1 in questione, fornendo il numero dei certificati o dei moduli in questione ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale.

(3) (Luogo e data)

(4) Nome e funzione nella società.

(5) Firma

**ALLEGATO 5B dell'allegato II**

**Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale**

Io sottoscritto dichiaro che le merci elencate in questa fattura .....<sup>(1)</sup> sono state prodotte in .....<sup>(2)</sup> e incorporano i seguenti elementi o materiali che non sono originarie di Stati ACP, di PTOM o della Comunità per gli scambi preferenziali:

.....<sup>(3)</sup> .....<sup>(4)</sup> .....<sup>(5)</sup>

.....

.....<sup>(6)</sup>

Mi impegno a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.

.....<sup>(7)</sup> .....<sup>(8)</sup>

.....<sup>(9)</sup>

Note

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

<sup>(1)</sup> - Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: "..... elencate nella fattura e contrassegnate .....sono state prodotte ....."

- Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura, deve essere indicato il tipo di documento in questione, sostituendolo al termine "fattura".

(2) Comunità, Stato membro, Stato ACP, PTOM o Sudafrica.

(3) La descrizione deve essere fornita in tutti i casi; deve essere adeguata e sufficientemente precisa da permettere di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.

(4) Indicare il valore in dogana solo nei casi in cui è richiesto.

(5) Indicare il paese d'origine solo nei casi in cui è richiesto. L'origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare "paese terzo".

(6) Aggiungere " e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nella Comunità] [nello Stato membro] [nello Stato ACP] [nel PTOM] [in Sudafrica]: ..... " Con una descrizione delle operazioni effettuate se tale informazione è richiesta.

(7) Luogo e data.



(8) Nome e funzione nella società.

(9) Firma

**ALLEGATO 6 dell'Allegato II**  
**SCHEDA D'INFORMAZIONE**

1. Deve essere utilizzato il modello di scheda di informazione figurante nel presente allegato. La scheda deve essere stampata in una o più lingue ufficiali in cui il regolamento è redatto e in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede d'informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se sono compilate a mano, devono esserlo con inchiostro e a stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerle.
2. La scheda d'informazione deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più e di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m<sup>2</sup>.
3. Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascuna scheda deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni scheda deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

# COMUNITÀ EUROPEE

1. Fornitore	<b>SCHEDA DI INFORMAZIONE</b> per ottenere un <b>CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE</b> per gli scambi preferenziali tra				
2. Destinatario	<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>LA COMUNITÀ EUROPEA e GLI STATI ACP</p> </div>				
3. Trasformatore (1)	4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni				
6. Ufficio doganale d'importazione (1)	5. Per uso ufficiale				
7. Documento d'importazione (2)  Modulo ..... No: .....  Serie.....  Data <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>					
<b>MERCI SPEDITE NELLO STATO MEMBRO DESTINATARIO</b>					
8. Marchi, numeri, quantità e tipo di imballaggio	9. Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci  Numero della voce/sottovoce (codice SA)	10. Quantità (1)   11. Valore (4)			

<b>MERCI IMPORTATE UTILIZZATE</b>							
12. Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;  Numero della voce/sottovoce (codice SA)	13. Paese  d'origine	14. Quantità(3)  15. Valore (2)(5)					
16. Natura delle lavorazioni o trasformazione effettuate							
17. Osservazioni							
<b>VISTO DELLA DOGANA</b>  Dichiarazione certificata conforme  Documento ..... Modulo .....No..... Ufficio doganale ... ..... Data: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>   <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 20px auto; text-align: center; line-height: 40px;">           Timbro ufficiale         </div>  ..... <div style="text-align: center;">(Firma)</div>				<b>19. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE</b>  Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate  in questa scheda sono esatte.  ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> Luogo.....Data   ..... <div style="text-align: center;">(Firma)</div>			

(1)(2)(3)(4)(5) V. note al verso

<b>RICHIESTA DI CONTROLLO</b>	<b>RISULTATO DEL CONTROLLO</b>
<p>Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell'autenticità e dell'esattezza di questa scheda d'informazione.</p>	<p>Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che questa scheda di informazione:</p> <p>a) è stata rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte (*).</p> <p>b) non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (vedi osservazioni allegate) (*).</p>
<p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;"><b>(Luogo e data)</b></p>	<p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;"><b>(Luogo e data)</b></p>
<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin-left: 10px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>Timbro ufficiale</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin-left: 10px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>Timbro ufficiale</p> </div>
<p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;"><b>(Firma del funzionario)</b></p>	<p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;"><b>(Firma del funzionario)</b></p> <p style="text-align: center;">(*) Cancellare la dicitura inutile.</p>

NOTE

(1) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.

(2) Informazione facoltativa.

(3) Kg, hl, m<sup>3</sup> o altra unità di misura.

(4) Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

(5) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni concernenti le norme d'origine.

**ALLEGATO 7 dell'allegato II**  
**Modulo di richiesta di deroga**

1. Denominazione commerciale del prodotto finito 1.1 Classificazione doganale (voce SA)	2. Volume annuo previsto delle esportazioni nella Comunità (in peso, numero di pezzi, metri o altra unità)
3. Denominazione commerciale dei materiali impiegati originari di paesi terzi Classificazione doganale (codice SA)	4. Volume annuo previsto dei materiali originari di paesi terzi utilizzati
5. Valore dei materiali impiegati originari di paesi terzi	6. Valore franco fabbrica del prodotto finito
7. Origine dei materiali provenienti da paesi terzi	8. Ragioni per le quali la norma d'origine per il prodotto finito non può essere rispettata
9. Descrizione commerciale dei materiali originari degli Stati ACP o della CE da utilizzare	10. Volume annuo previsto dei materiali originari di paesi ACP o della CE utilizzati
11. Valore dei materiali originari degli Stati ACP o della CE da utilizzare	12. Lavorazione o trasformazione effettuata nella CE su materiali di paesi terzi senza ottenere l'origine
13. Durata della deroga richiesta dal..... al.....	
14. Descrizione dettagliata delle lavorazioni o trasformazioni effettuate in paesi ACP	15. Struttura del capitale sociale dell'impresa interessata
	16. Valore degli investimenti realizzati/previsti
	17. Personale in organico/previsto
18. Valore aggiunto dalla lavorazione o trasformazione negli Stati ACP: 18.1 Manodopera: 18.2.Spese generali 18.3.Altre	20. Soluzioni possibili per evitare la necessità di una deroga
19. Altre fonti d'approvvigionamento possibili per i materiali utilizzati	21. Osservazioni

## NOTE

Se le caselle del modulo non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso, indicare "cfr. allegato" nella corrispondente casella.

Se possibile, allegare al modulo campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi, ecc.) del prodotto finale e dei materiali impiegati.

Per ogni prodotto oggetto della richiesta deve essere compilato un modulo.

Caselle 3, 4, 5, 7: per "paese terzo" s'intende un paese che non è né uno Stato ACP né uno Stato membro della Comunità.

Casella 12: se materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni nella Comunità senza ottenere l'origine prima di essere sottoposti ad una nuova trasformazione nello Stato ACP che chiede la deroga, indicare il tipo di lavorazione o di trasformazione effettuato nella Comunità.

Casella 13: le date da indicare sono quelle di inizio e di fine del periodo nel quale i certificati EUR. 1 possono essere rilasciati nell'ambito della deroga.

Casella 18: indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l'importo del valore aggiunto per unità di prodotto.

Casella 19: se esistono fonti alternative di approvvigionamento in materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate.

Casella 20: indicare gli investimenti o la differenziazione delle fonti di approvvigionamento che rendono necessaria la deroga solo per un periodo di tempo limitato.



**ALLEGATO 8 dell'allegato II**  
**Prodotti ai quali non si applica l'articolo 6, paragrafo 5**

Prodotti industriali (1)

Codice NC 96

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli

87031010

87031090

87032110

87032190

87032211

87032219

87032290

87032311

87032319

87032390

87032410

87032490

87033110

87033190

87033211

87033219

87033290

87033311

87033319

87033390

87039010

87039090

Telai di autoveicoli, con motore

87060011

87060019

87060091

87060099

Carrozzerie di autoveicoli, comprese le cabine

87071010

87071090

87079010

87079090

Parti e accessori di autoveicoli

87081010

87081090

87082110

87082190

87082910

87082990

87083110

87083191

87083199

87083910

87083990

87084010

87084090

87085010

87085090

87086010

87086091

87086099

87087010

87087050

87087091

87087099

87088010

87088090

87089110

87089190

87089210

87089290

87089310

87089390

87089410

87089490

87089910

87089930

87089950

87089992

87089998

Prodotti industriali (2)

**Alluminio greggio**

76011000

76012010

76012091

76012099

Polveri e pagliette di alluminio

76031000

76032000

Prodotti agricoli (1)

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

01012010

Latte e crema di latte, non concentrati

04011010

04011090

04012011

04012019

04012091

04012099

04013011

04013019

04013031

04013039

04013091

04013099

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

04031011

04031013

04031019

04031031

04031033

04031039

Patate, fresche o refrigerate

07019051

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

07081020

07081095

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

07095190

07096010

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore

07108095

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

07111000

07113000

07119060

07119070

Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi

08042090

08043000

08044020

08044090

08044095

Uve, fresche o secche

08061029 (3) (12)

08062011

08062012

08062018

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

08071100

08071900

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)

08093011 (5) (12)

08093051 (6) (12)

Altre frutta fresche

08109040

08109085

Frutta temporaneamente conservata

08121000

08122000

08129050

08129060

08129070

08129095

Frutta secca

08134010

08135015

08135019

08135039

08135091

08135099

Pepe (del genere "Piper"); essiccato o tritato

09042010

Olio di soia e sue frazioni

15071010

15071090

15079010

15079090

Oli di girasole, di cartamo o di cotone

15121110

15121191

15121199

15121910

15121991

15121999

15122110

15122190

15122910

15122990

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni

15141010

15141090

15149010

15149090

Frutta ed altre parti commestibili di piante

20081959

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

20092099

20094099

20098099

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

24011010

24011020

24011041



24011049

24011060

24012010

24012020

24012041

24012060

24012070

Prodotti agricoli (2)

Fiori e boccioli di fiori recisi

06031055

06031061

06031069 (11)

Cipolle, scalogni, aglio, porri

07031011

07031019

07031090

07039000

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti

07041005

07041010

07041080

07042000

07049010

07049090

Lattughe (*Lactuca sativa*) e cicorie

07051105

07051110

07051180

07051900

07052100

07052900

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedano rapa

07061000

07069005

07069011

07069017

07069030

07069090

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

07081090

07082020

07082090

07082095

07089000

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

07091030 (12)

07093000

07094000

07095110

07095150

07097000

07099010

07099020

07099040

07099050

07099090

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore

07101000

07102100

07102200

07102900

07103000

07108010

07108051

07108061

07108069

07108070

07108080

07108085

07109000

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

07112010

07114000

07119040

07119090

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette

07122000

07123000

07129030

07129050

07129090

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur

07149011

07149019

Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata

08021190

08022100

08022200

08024000

Banane, compresi i platani, fresche o essiccate

08030011

08030090

Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi

08042010

Agrumi, freschi o secchi

08052021 (1) (12)

08052023 (1) (12)

08052025 (1) (12)

08052027 (1) (12)

08052029 (1) (12)

08053090

08059000

Uve, fresche o secche

08061095

08061097

Mele, pere e cotogne, fresche

08081010 (12)

08082010 (12)

08082090

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)

08091010 (12)

08091050 (12)

08092019 (12)

08092029 (12)

08093011 (7) (12)

08093019 (12)

08093051 (8) (12)

08093059 (12)

08094040 (12)

Altre frutta fresche

08101005

08102090

08103010

08103030

08103090

08104090

08105000

Frutta anche cotta in acqua o al vapore

08112011

08112031

08112039

08112059

08119011

08119019

08119039

08119075

08119080

08119095

Frutta temporaneamente conservata

08129010

08129020

Frutta secca

08132000

Frumento (grano) e frumento segalato

10019010

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

10081000

10082000

10089090

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets

11051000

11052000

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi

11061000

11063010

11063090



Grassi e oli, e loro frazioni, di pesce

15043011

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

16022011

16022019

16023111

16023119

16023130

16023190

16023219

16023230

16023290

16023929

16023940

16023980

16024190

16024290

16029031

16029072

16029076

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante

20011000

20012000

20019050

20019065

20019096

Funghi e tartufi, preparati o conservati

20031020

20031030

20031080

20032000

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

20041010

20041099

20049050

20049091

20049098

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

20051000

20052020

20052080

20054000

20055100

20055900

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta

20060031

20060035

20060038

20060099

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

20071091

20079993

Frutta e altre parti commestibili di piante

20081194

20081198  
20081919  
20081995  
20081999  
20082051  
20082059  
20082071  
20082079  
20082091  
20082099  
20083011  
20083039  
20083051  
20083059  
20084011  
20084021  
20084029  
20084039  
20086011  
20086031  
20086039  
20086059  
20086069  
20086079  
20086099  
20087011  
20087031

20087039  
20087059  
20088011  
20088031  
20088039  
20088050  
20088070  
20088091  
20088099  
20089923  
20089925  
20089926  
20089928  
20089936  
20089945  
20089946  
20089949  
20089953  
20089955  
20089961  
20089962  
20089968  
20089972  
20089974  
20089979  
20089999

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

20091119  
20091191  
20091919  
20091991  
20091999  
20092019  
20092091  
20093019  
20093031  
20093039  
20093051  
20093055  
20093091  
20093095  
20093099  
20094019  
20094091  
20098019  
20098050  
20098061  
20098063  
20098073  
20098079  
20098083  
20098084  
20098086  
20098097

20099019

20099029

20099039

20099041

20099051

20099059

20099073

20099079

20099092

20099094

20099095

20099096

20099097

20099098

Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele)

22060010

Fecce di vino; tartaro greggio

23070019

Materie vegetali e cascami vegetali

23089019

Prodotti agricoli (3)

Animali vivi della specie suina

01039110

01039211

01039219

Animali vivi delle specie ovina e caprina

01041030

01041080

01042090

Animali vivi delle specie domestiche di pollame

01051111

01051119

01051191

01051199

01051200

01051920

01051990

01059200

01059300

01059910

01059920

01059930

01059950

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

02031110

02031211

02031219

02031911

02031913

02031915

02031955

02031959

02032110

02032211

02032219

02032911

02032913

02032915

02032955

02032959

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

02041000

02042100

02042210

02042230

02042250

02042290

02042300

02043000

02044100

02044210

02044230

02044250

02044290

02044310

02044390

02045011

02045013

02045015

02045019

02045031



02045039

02045051

02045053

02045055

02045059

02045071

02045079

**Carni e frattaglie commestibili**

02071110

02071130

02071190

02071210

02071290

02071310

02071320

02071330

02071340

02071350

02071360

02071370

02071399

02071410

02071420

02071430

02071440

02071450

02071460

02071470

02071499

02072410

02072490

02072510

02072590

02072610

02072620

02072630

02072640

02072650

02072660

02072670

02072680

02072699

02072710

02072720

02072730

02072740

02072750

02072760

02072770

02072780

02072799

02073211

02073215

02073219

02073251

02073259

02073290

02073311

02073319

02073351

02073359

02073390

02073511

02073515

02073521

02073523

02073525

02073531

02073541

02073551

02073553

02073561

02073563

02073571

02073579

02073599

02073611

02073615

02073621

02073623

02073625

02073631

02073641

02073651

02073653

02073661

02073663

02073671

02073679

02073690

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili

02090011

02090019

02090030

02090090

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia

02101111

02101119

02101131

02101139

02101190

02101211

02101219

02101290

02101910

02101920

02101930

02101940

02101951

02101959

02101960

02101970

02101981

02101989

02101990

02109011

02109019

02109021

02109029

02109031

02109039

Latte e crema di latte, concentrati

04029111

04029119

04029131

04029139

04029151

04029159

04029191

04029199

04029911

04029919

04029931

04029939

04029991

04029999

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

04039051

04039053

04039059

04039061

04039063

04039069

Siero di latte, anche concentrato

04041048

04041052

04041054

04041056

04041058

04041062

04041072

04041074

04041076

04041078

04041082

04041084

Formaggi e latticini

04061020 (11)

04061080 (11)

04062090 (11)

04063010 (11)

04063031 (11)

04063039 (11)

04063090 (11)

04064090 (11)

04069001 (11)

04069021 (11)

04069050 (11)

04069069 (11)

04069078 (11)

04069086 (11)

04069087 (11)

04069088 (11)

04069093 (11)

04069099 (11)

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

04070011

04070019

04070030

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi

04081180

04081981

04081989

04089180

04089980

Miele naturale

04090000

Pomodori freschi o refrigerati

07020015 (12)

07020020 (12)

07020025 (12)

07020030 (12)

07020035 (12)

07020040 (12)

07020045 (12)

07020050 (12)

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

07070010 (12)

07070015 (12)

07070020 (12)

07070025 (12)

07070030 (12)

07070035 (12)

07070040 (12)

07070090

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

07091010 (12)

07091020 (12)

07092000

07099039



07099075 (12)

07099077 (12)

07099079 (12)

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

07112090

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette

07129019

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur

07141010

07141091

07141099

07142090

Agrumi, freschi o secchi

08051037 (2) (12)

08051038 (2) (12)

08051039 (2) (12)

08051042 (2) (12)

08051046 (2) (12)

08051082

08051084

08051086

08052011 (12)

08052013 (12)

08052015 (12)

08052017 (12)

08052019 (12)

08052021 (10) (12)

08052023 (10) (12)

08052025 (10) (12)

08052027 (10) (12)

08052029 (10) (12)

08052031 (12)

08052033 (12)

08052035 (12)

08052037 (12)

08052039 (12)

Uve, fresche o secche

08061021 (12)

08061029 (4) (12)

08061030 (12)

08061050 (12)

08061061 (12)

08061069 (12)

08061093

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)

08091020 (12)

08091030 (12)

08091040 (12)

08092011 (12)

08092021 (12)

08092031 (12)

08092039 (12)

08092041 (12)

08092049 (12)

08092051 (12)

08092059 (12)

08092061 (12)

08092069 (12)

08092071 (12)

08092079 (12)

08093021 (12)

08093029 (12)

08093031 (12)

08093039 (12)

08093041 (12)

08093049 (12)

08094020 (12)

08094030 (12)

Altre frutta fresche

08101010

08101080

08102010

Frutta anche cotta in acqua o al vapore

08111011

08111019

Frumento (grano) e frumento segalato

10011000

10019091

10019099

Segala

10020000

Orzo

10030010

10030090

Avena

10040000

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

10089010

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

11010011

11010015

11010090

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

11021000

11029010

11029030

11029090

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets

11031110

11031190

11031200

11031910

11031930

11031990

11032100

11032910

11032920

11032930

11032990

Cereali altrimenti lavorati

11041110

11041190

11041210

11041290

11041910

11041930

11041999

11042110

11042130

11042150

11042190

11042199

11042220

11042230

11042250

11042290

11042292

11042299

11042911

11042915

11042919

11042931

11042935

11042939

11042951

11042955

11042959

11042981

11042985

11042989

11043010

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi

11062010

11062090

Malto, anche torrefatto

11071011

11071019

11071091

11071099

11072000

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero

12129120

12129180

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili

15010019

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati

15091010

15091090

15099000

Altri oli e loro frazioni

15100010

15100090

Degras

15220031

15220039

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue

16010091

16010099

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

16021000

16022090

16023211

16023921

16024110

16024210

16024911

16024913

16024915

16024919

16024930

16024950

16024990

16025031

16025039

16025080

16029010

16029041

16029051

16029069

16029074

16029078



16029098

Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro

17021100

17021900

Paste alimentari anche cotte o farcite

19022030

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

20071099

20079190

20079991

20079998

Frutta ed altre parti commestibili di piante

20082011

20082031

20083019

20083031

20083079

20083091

20083099

20084019

20084031

20085011

20085019

20085031

20085039

20085051

20085059

20086019

20086051

20086061

20086071

20086091

20087019

20087051

20088019

20089216

20089218

20089921

20089932

20089933

20089934

20089937

20089943

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

20091111

20091911

20092011

20093011

20093059

20094011

20095010

20095090

20098011

20098032

20098033

20098035

20099011

20099021

20099031

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

21069051

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati;

22041019 (11)

22041099 (11)

22042110

22042181

22042182

22042198

22042199

22042910

22042958

22042975

22042998

22042999

22043010

22043092 (12)

22043094 (12)

22043096 (12)

22043098 (12)

Alcole etilico non denaturato

22082040

Crusche, staccature e altri residui

23023010

23023090

23024010

23024090

Panelli e altri residui solidi

23069019

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

23091013

23091015

23091019

23091033

23091039

23091051

23091053

23091059

23091070

23099033

23099035

23099039

23099043

23099049

23099051

23099053

23099059

23099070

#### Albumine

35021190

35021990

35022091

35022099

#### Prodotti agricoli (4)

##### Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

04031051

04031053

04031059

04031091

04031093

04031099

04039071

04039073

04039079

04039091

04039093

04039099

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte

04052010

04052030

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche

13022010

13022090

Margarina

15171010

15179010

Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro

17025000

17029010

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

17041011

17041019

17041091

17041099

17049010

17049030

17049051

17049055

17049061

17049065

17049071

17049075

17049081

17049099

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

18061015

18061020

18061030

18061090

18062010

18062030

18062050

18062070

18062080

18062095

18063100

18063210

18063290

18069011

18069019

18069031

18069039

18069050

18069060

18069070

18069090

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini

19011000

19012000

19019011

19019019

19019099

Paste alimentari anche cotte o farcite

19021100

19021910

19021990

19022091

19022099

19023010

19023090

19024010

19024090

Tapioca and suoi succedanei

19030000

Preparazioni alimentari

19041010

19041030

19041090

19042010

19042091

19042095

19042099

19049010

19049090



Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria

19051000

19052010

19052030

19052090

19053011

19053019

19053030

19053051

19053059

19053091

19053099

19054010

19054090

19059010

19059020

19059030

19059040

19059045

19059055

19059060

19059090

Ortaggi e legumi, frutta

20019040

Altri ortaggi e legumi

20041091

Altri ortaggi e legumi

20052010

Frutta ed altre parti commestibili di piante

20089985

20089991

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

20098069

Estratti, essenze e concentrati, di caffè

21011111

21011119

21011292

21011298

21012098

21013011

21013019

21013091

21013099

Lieviti (vivi o morti);

21021010

21021031

21021039

21021090

21022011

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

21032000

Gelati

21050010

21050091

21050099

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

21061020

21061080

21069010

21069020

21069098

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate

22029091

22029095

22029099

Aceti commestibili e loro sucedanei commestibili

22090011

22090019

22090091

22090099

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati

29054300

29054411

29054419

29054491

29054499

29054500

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli

33021010

33021021

33021029

Agenti d'apprettatura o di finitura

38091010

38091030

38091050

38091090

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

38246011

38246019

38246091

38246099

Prodotti agricoli (5)

Fiori e boccioli di fiori recisi

06031015 (11)

06031029 (11)

06031051 (11)

06031065 (11)

06039000 (11)

Frutta anche cotta in acqua o al vapore

08111090 (11)

Frutta ed altre parti commestibili di piante

20084051 (11)

20084059 (11)

20084071 (11)

20084079 (11)

20084091 (11)

20084099 (11)

20085061 (11)

20085069 (11)

20085071 (11)

20085079 (11)

20085092 (11)

20085094 (11)

20085099 (11)

20087061 (11)

20087069 (11)

20087071 (11)

20087079 (11)

20087092 (11)

20087094 (11)

20087099 (11)

20089259 (11)

20089272 (11)

20089274 (11)

20089278 (11)

20089298 (11)

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

20091199 (11)

20094030 (11)

20097011 (11)

20097019 (11)

20097030 (11)

20097091 (11)

20097093 (11)

20097099 (11)

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati

22042179 (11)

22042180 (11)

22042183 (11)

22042184 (11)

Prodotti agricoli (6)

Animali vivi della specie bovina

01029005

01029021

01029029

01029041

01029049

01029051

01029059

01029061

01029069

01029071

01029079

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

02011000

02012020

02012030

02012050

02012090

02013000

Carni di animali della specie bovina, congelate

02021000

02022010

02022030

02022050

02022090

02023010

02023050

02023090

Fratteglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina

02061095

02062991

02062999

Carni e fratteglie commestibili, salate o in salamoia

02102010

02102090

02109041

02109049

02109090

Latte e crema di latte, concentrati

04021011

04021019

04021091

04021099

04022111

04022117

04022119

04022191

04022199

04022911

04022915

04022919

04022991

04022999

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

04039011

04039013

04039019

04039031

04039033

04039039

Siero di latte, anche concentrato

04041002

04041004

04041006

04041012

04041014

04041016

04041026

04041028

04041032

04041034

04041036

04041038

04049021

04049023



04049029

04049081

04049083

04049089

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte

04051011

04051030

04051050

04051090

04052090

04059010

04059090

Fiori e boccioli di fiori recisi

06031011

06031013

06031021

06031025

06031053

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

07099060

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore

07104000

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

07119030

Banane, compresi i platani, fresche o essiccate

08030019

Agrumi, freschi o secchi:

08051001 (12)

08051005 (12)

08051009 (12)

08051011 (12)

08051015 (2)

08051019 (2)

08051021 (2)

08051025 (12)

08051029 (12)

08051031 (12)

08051033 (12)

08051035 (12)

08051037 (9) (12)

08051038 (9) (12)

08051039 (9) (12)

08051042 (9) (12)

08051044 (12)

08051046 (9) (12)

08051051 (2)

08051055 (2)

08051059 (2)

08051061 (2)

08051065 (2)

08051069 (2)

08053020 (2)

08053030 (2)

08053040 (2)

Uve, fresche o secche

08061040 (12)

Mele, pere e cotogne, fresche

08081051 (12)

08081053 (12)

08081059 (12)

08081061 (12)

08081063 (12)

08081069 (12)

08081071 (12)

08081073 (12)

08081079 (12)

08081092 (12)

08081094 (12)

08081098 (12)

08082031 (12)

08082037 (12)

08082041 (12)

08082047 (12)

08082051 (12)

08082057 (12)

08082067 (12)

Granturco

10051090

10059000

Riso

10061010

10061021

10061023

10061025

10061027

10061092

10061094

10061096

10061098

10062011

10062013

10062015

10062017

10062092

10062094

10062096

10062098

10063021

10063023

10063025

10063027

10063042

10063044

10063046

10063048

10063061

10063063

10063065

10063067

10063092

10063094

10063096

10063098

10064000

Sorgo da granella

10070010

10070090

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

11022010

11022090

11023000

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets

11031310

11031390

11031400

11032940

11032950

Cereali altrimenti lavorati

11041950

11041991

11042310

11042330

11042390

11042399

11043090

Amidi e fecole; inulina

11081100

11081200

11081300

11081400

11081910

11081990

11082000

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

11090000

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

16025010

16029061

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro

17011110

17011190

17011210

17011290

17019100

17019910

17019990

Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro

17022010

17022090

17023010

17023051

17023059

17023091

17023099

17024010

17024090

17026010

17026090

17029030

17029050

17029060

17029071

17029075

17029079

17029080

17029099

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante

20019030

Pomodori preparati o conservati

20021010

20021090

20029011

20029019

20029031

20029039

20029091

20029099

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

20049010

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

20056000

20058000

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

20071010

20079110

20079130

20079910

20079920

20079931

20079933

20079935

20079939

20079951

20079955

20079958

Frutta ed altre parti commestibili di piante

20083055

20083075

20089251

20089276

20089292

20089293



20089294

20089296

20089297

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

20094093

20096011 (12)

20096019 (12)

20096051 (12)

20096059 (12)

20096071 (12)

20096079 (12)

20096090 (12)

20098071

20099049

20099071

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

21069030

21069055

21069059

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati;

22042194

22042962

22042964

22042965

22042983

22042984

22042994

Vermut ed altri vini di uve fresche

22051010

22051090

22059010

22059090

Alcole etilico non denaturato

22071000

22072000

Alcole etilico non denaturato

22084010

22084090

22089091

22089099

Crusche, staccature ed altri residui

23021010

23021090

23022010

23022090

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

23031011

Destrina e altri amidi e fecole modificati

35051010

35051090

35052010

35052030

35052050

35052090

Prodotti agricoli (7)

Formaggi e latticini

04062010

04064010

04064050

04069002

04069003

04069004

04069005

04069006

04069007

04069008

04069009

04069012

04069014

04069016

04069018

04069019

04069023

04069025

04069027

04069029

04069031

04069033

04069035

04069037

04069039

04069061

04069063

04069073

04069075

04069076

04069079

04069081

04069082

04069084

04069085

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati

22041011

22041091

22042111

22042112

22042113

22042117

22042118

22042119

22042122

22042124

22042126

22042127

22042128

22042132

22042134

22042136

22042137

22042138

22042142

22042143

22042144

22042146

22042147

22042148

22042162

22042166

22042167

22042168

22042169

22042171

22042174

22042176

22042177

22042178

22042187

22042188

22042189

22042191

22042192

22042193

22042195

22042196

22042197

22042912

22042913

22042917

22042918

22042942

22042943

22042944

22042946

22042947

22042948

22042971

22042972

22042981

22042982

22042987

22042988

22042989

22042991

22042992

22042993

22042995

22042996

22042997

Alcole etilico non denaturato

22082012

22082014

22082026

22082027

22082062

22082064

22082086

22082087

22083011

22083019

22083032

22083038

22083052

22083058

22083072

22083078

22089041

22089045

22089052

#### Note

- (1) (16/5-15/9)
- (2) (1/6-15/10)
- (3) (1/1-31/5) esclusa la varietà Imperatore
- (4) varietà Imperatore o (1/6-31/12)
- (5) (1/1-31/3)
- (6) (1/10-31/12)
- (7) (1/4-31/12)
- (8) (1/1-30/9)
- (9) (16/10-31/5)
- (10) (16/9-15/5)

(11) In base all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, il fattore di crescita annua (fca) sarà applicato annualmente alle rispettive quantità di base.

(12) In base all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, l'intero dazio specifico è esigibile nel caso in cui non sia stato raggiunto il prezzo di entrata corrispondente.



## **ALLEGATO 9 dell'allegato II**

Prodotti della pesca ai quali temporaneamente non si applica l'articolo 6, paragrafo 5

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (1)

Codice NC 96

Pesci vivi

03011090

03019200

03019911

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

03021200

03023110

03023210

03023310

03023911

03023919

03026600

03026921

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

03031000

03032200

03034111

03034113

03034119

03034212

03034218

03034232

03034238

03034252

03034258

03034311

03034313

03034319

03034921

03034923

03034929

03034941

03034943

03034949

03037600

03037921

03037923

03037929

Filetti e altre carni di pesci

03041013

03042013

Paste alimentari anche cotte o farcite

19022010

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (2)

Pesci vivi

03019110

03019300

03019919

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

03021110

03021900

03022110

03022130

03022200

03026200

03026300

03026520

03026550

03026590

03026911

03026919

03026931

03026933

03026941

03026945

03026951

03026985

03026986

03026992

03026999

03027000

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

03032110

03032900

03033110

03033130

03033300

03033910

03037200

03037300

03037520

03037550

03037590

03037911

03037919

03037935

03037937

03037945

03037951

03037960

03037962

03037983

03037985

03037987

03037992

03037993

03037994

03037996

03038000

Filetti e altre carni di pesci

03041019

03041091

03042019

03042021

03042029

03042031

03042033

03042035

03042037

03042041

03042043

03042061

03042069

03042071

03042073

03042087

03042091

03049010

03049031

03049039

03049041

03049045

03049057

03049059

03049097

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati

03054200

03055950

03055970

03056300

03056930

03056950

03056990

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi

03061110

03061190

03061210

03061290

03061310

03061390

03061410

03061430

03061490

03061910

03061990

03062100

03062210

03062291

03062299

03062310

03062390

03062410

03062430

03062490

03062910

03062990

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi

03071090

03072100

03072910

03072990

03073110

03073190

03073910

03073990

03074110

03074191

03074199

03074901

03074911

03074918

03074931

03074933

03074935

03074938

03074951

03074959

03074971

03074991

03074999

03075100

03075910

03075990

03079100

03079911

03079913

03079915

03079918

03079990

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi sucedanei

16041100

16041390

16041511

16041519

16041590

16041910

16041950

16041991

16041992

16041993

16041994

16041995

16041998

16042005

16042010

16042030

16043010

16043090

Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

16051000

16052010



16052091

16052099

16053000

16054000

16059011

16059019

16059030

16059090

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (3)

Pesci vivi

03019190

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

03021190

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

03032190

Filetti e altre carni di pesci

03041011

03042011

03042057

03042059

03049047

03049049

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi sucedanei

16041311

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (4)

Pesci vivi

03019990

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

03022190

03022300

03022910

03022990

03023190

03023290

03023390

03023991

03023999

03024005

03024098

03025010

03025090

03026110

03026130

03026190

03026198

03026405

03026498

03026925

03026935

03026955

03026961

03026975

03026987

03026991

03026993

03026994

03026995

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

03033190

03033200

03033920

03033930

03033980

03034190

03034290

03034390

03034990

03035005

03035098

03036011

03036019

03036090

03037110

03037130

03037190

03037198

03037410

03037420

03037490

03037700

03037931

03037941

03037955

03037965

03037971

03037975

03037991

03037995

Filetti e altre carni di pesci

03041031

03041033

03041035

03041038

03041094

03041096

03041098

03042045

03042051

03042053

03042075

03042079

03042081

03042085

03042096

03049005

03049020

03049027

03049035

03049038

03049051

03049055

03049061

03049065

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati

03051000

03052000

03053011

03053019

03053030

03053050

03053090

03054100

03054910

03054920

03054930

03054945

03054950

03054980

03055110

03055190

03055911

03055919

03055930

03055960

03055990

03056100

03056200

03056910

03056920

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi

03061330

03061930

03062331

03062339

03062930

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi sucedanei

16041210

16041291

16041299

16041412

16041414

16041416

16041418

16041490

16041931

16041939

16042070

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (5)

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

03026965

03026981

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

03037810

03037890

03037981

Filetti e altre carni di pesci

03042083

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi sucedanei

16041319

16041600

16042040

16042050

16042090

**ALLEGATO 10 dell'allegato II**  
**Paesi in via di sviluppo vicini**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 12 dell'allegato II, l'espressione "paesi in via di sviluppo vicini appartenenti a un'entità geografica coerente" si riferisce ai seguenti paesi:

Africa: Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia;

Caraibi: Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Venezuela



### ALLEGATO 11 dell'allegato II

Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2 e 6, paragrafi 1 e 2 si applicano dal 1° ottobre 2015 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12 non si applicano

<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione</b>
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
1704 90 99	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): - altri: -- altri: --- altri: ---- altri: ----- altri:
1806 10 30	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: - Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 65% e inferiore all'80%
1806 10 90	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: - Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore all'80%
	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: - altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg o allo stato

1806 20 95	<p>liquido o pastoso, in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:</p> <p>-- altre:</p> <p>--- altre</p>
<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione</b>
1901 90 99	<p>Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:</p> <p>-altri:</p> <p>-- altri:</p> <p>--- altri</p>
2101 12 98	<p>Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri sucedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:</p> <p>- estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati o a base di caffè:</p> <p>-- preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè:</p> <p>--- altri</p>
2101 20 98	<p>Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri sucedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:</p> <p>- estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati o a base di tè o mate:</p> <p>-- preparazioni:</p>

	<p>--- altri</p>
2106 90 59	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove</p> <p>-altre:</p> <p>-- sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:</p> <p>--- altri:</p> <p>---- altri</p>
2106 90 98	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove</p> <p>-altre:</p> <p>-- altre:</p> <p>--- altre</p>
<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione</b>
3302 10 29	<p>Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:</p> <p>-dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:</p> <p>-- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:</p> <p>--- preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:</p> <p>---- altre:</p> <p>----- altre</p>

**ALLEGATO 12 dell'allegato II**

Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2 e 6, paragrafi 1 e 2 si applicano dal 1° gennaio 2010 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12 non si applicano

<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione</b>
Ex 1006	Riso diverso dal riso del codice 1006 10 10

**ALLEGATO 13 dell'allegato II**  
**Paesi e territori d'oltremare:**

Ai sensi del presente allegato, per "paesi e territori d'oltremare" si intendono i paesi e i territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità europea, elencati in appresso:

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1. Paesi che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:
  - Groenlandia.
2. Territori d'oltremare della Repubblica francese:
  - Nuova Caledonia e dipendenze,
  - Polinesia francese,
  - Terre australi e antartiche francesi,
  - Isole Wallis e Futuna.
3. Collettività territoriali della Repubblica francese:
  - Mayotte,
  - Saint Pierre e Miquelon.
4. Territori d'oltremare del Regno dei Paesi:
  - Aruba,
  - Antille Olandesi:
    - Bonaire,
    - Curaçao,
    - Saba,
    - Sint Eustatius,
    - Sint Maarten.
5. Paesi e territori d'oltremare britannici:
  - Anguilla,
  - Isole Cayman,

- Isole Falkland,
- Georgia australe e Sandwich australi,
- Montserrat,
- Pitcairn,
- Sant'Elena, Isole dell'Ascensione, Tristan da Cunha
- Territori dell'Antartico britannico,
- Territorio britannico dell'Oceano Indiano,
- Turks e Caicos,
- Isole Vergini britanniche.